



Ministero della Salute


DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO III
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Uff. VIII
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0038973-P-15/10/2014

I.5.i.r.7/2012/1



Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

UVAC
Loro Sedi

Associazioni di categoria settore sottoprodotti di
origine animale
Loro Sedi

ALLEGATO

OGGETTO: Regolamento (UE) 142/2011 - scambi intracomunitari di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati - Rif. Nota prot. DGSA 0004892-P-16/03/2011.

Con riferimento alla nota ministeriale citata in oggetto (*allegato*), si ritiene opportuno segnalare che il modulo di cui all'allegato 1 (*domanda di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro*) è stato modificato e sostituito dal formato allegato al regolamento (UE) n. 1097/2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. In particolare, ad integrazione del modello originario, la nuova domanda di autorizzazione prevede che sia indicato il quantitativo di sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati da spedire, nonché un termine di validità dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Si ricorda, altresì che, ai sensi dell'art. 48 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009, le autorità competenti degli Stati membri di origine e di destinazione di partite oggetto di scambio comunitario, contenenti i seguenti materiali:

- materiali di categoria 1;
- materiali di categoria 2;

- farine di carne ed ossa derivate da materiali di categoria 1;
- grassi animali derivati da materiali di categoria 1;
- farine di carne ed ossa derivate da materiali di categoria 2;
- grassi animali derivati da materiali di categoria 2;
- proteine animali trasformate derivate da materiali di categoria 3;


hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente, attraverso il sistema TRACES, in merito, rispettivamente, alla spedizione/arrivo di ogni singola partita.

Come indicato nella nota ministeriale prot. DGSA 0004892-P-16/03/2011, le proteine animali trasformate derivate da materiali di categoria 3, **per le quali si ribadisce è obbligatorio ai fini degli scambi intracomunitari, il messaggio TRACES**, sono escluse dall'obbligo della preventiva autorizzazione sanitaria dello Stato membro di destinazione.


Ai fini degli scambi intracomunitari, lo stallatico non trasformato deve essere preventivamente autorizzato dallo Stato membro di destinazione, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettare i requisiti di cui all'allegato XI capo I, sezione 1 del regolamento (UE) n. 142/2011 ed essere accompagnato dal documento commerciale e dal certificato sanitario, i cui modelli sono stabiliti dallo stesso regolamento (UE) n. 142/2011 e successive modifiche.

Per la commercializzazione di alcune tipologie di prodotti, ad eccezione del guano di pipistrelli, come il letame trasformato ed i prodotti derivati dal letame trasformato, non occorre l'approvazione dello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 48, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Il Direttore Generale
Dr Silvio Borrello



Il Direttore Generale
Dr Giuseppe Ruocco



Tiziana Serraino
E-mail: t.serraino@sanita.it
Tel: 0659942816



Gilberto Izzi
E-mail: g.izzi@sanita.it
Tel: 0659946531





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE
Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEL FARMACO VETERINARIO
UFFICIO VIII - *Coordinamento Piff/Uvac*

FAX

Ministero della Salute

Spazio riservato DGSA per l'approvazione
di 0004892-P-16/03/2011



86145020

**Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e
P.A.**

Loro Sedi

Agli UVAC

Loro Sedi

**Ambasciate degli Stati membri dell'UE in
Italia**

Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria

Loro Sedi

Oggetto: Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Regolamento (CE) n° 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale.

Come noto, a decorrere dal 4 marzo 2011, sono entrate in applicazione le nuove disposizioni comunitarie in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, rappresentate dal:

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002" (*pubblicato in GUCE, serie L, n. 300 del 14 novembre 2009*);
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, "recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera" (*pubblicato in GUCE, serie L, n. 54 del 26 febbraio 2011*).

Nel regolamento (UE) n. 142/2011 è contenuto un apposito modello (*allegato XVI, Capo III, Sezione 10*) che deve essere utilizzato dagli operatori della Comunità Europea per richiedere l'autorizzazione preventiva alla spedizione di determinati sottoprodotti di origine animale (*materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, farine di carne e ossa e grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2*) verso un altro Stato membro.

A differenza della normativa comunitaria precedente (regolamento CE n. 1774/2002), le proteine animali trasformate di categoria 3 sono escluse dall'obbligo di preventiva autorizzazione sanitaria.

In relazione agli scambi intracomunitari dei sottoprodotti citati si ritiene necessario adottare le seguenti procedure:

SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CATEGORIA 1, DI CATEGORIA 2, FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1 E DI CATEGORIA 2, DALL'ITALIA VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, art. 48, par. 1, ogni operatore nazionale che intende spedire i materiali di cui sopra ad un altro Stato membro dell'Unione Europea inoltra al Ministero della Salute (Ufficio III della DG SAN), alla Regione o P.A. e al Servizio Veterinario ASL, territorialmente competenti, il *modello di domanda di autorizzazione* (allegato 1) compilato per la parte di propria competenza.

Il Servizio Veterinario ASL territorialmente competente allega alla domanda di cui sopra il proprio nulla osta, riguardante sia il contenuto degli elementi dichiarati dall'operatore, nonché la conformità formale e sostanziale della merce da spedire alle prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011, dipendenti, in particolare, dalla specifica tipologia della partita del materiale da spedire.

L'operatore italiano, ai sensi di quanto previsto dal sopracitato, art. 48, par. 1, trasmette la domanda di autorizzazione, comprensiva del nulla osta ASL, all'Autorità centrale competente dello Stato membro di destinazione.

L'operatore dello Stato membro di destinazione, una volta ricevuto il documento di cui sopra, completato con la decisione adottata dall'Autorità competente dello Stato membro di destinazione, lo trasmette alla Regione o P.A. e al Servizio Veterinario ASL, territorialmente competenti.

Il Servizio Veterinario ASL, territorialmente competente, acquisito il documento di cui sopra, ne prenderà atto ed applicherà le decisioni adottate dall'Autorità competente dello Stato membro di destinazione, indicate nell'ultimo box del citato documento. Il Servizio Veterinario ASL, territorialmente competente garantirà il rispetto delle disposizioni in materia di spedizioni di materiali di categoria 1 e 2 e prodotti derivati (farine di carne e di ossa e grasso) con particolare riguardo alla tracciabilità delle partite e alla notifica dell'avvenuta spedizione tramite il sistema TRACES.

SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CATEGORIA 1, DI CATEGORIA 2, FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1 E DI CATEGORIA 2, DA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA VERSO L'ITALIA

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, art. 48, par. 1, ogni operatore dell'Unione Europea che intende spedire i materiali di cui sopra nel territorio nazionale inoltra il *modello di domanda di autorizzazione* (allegato 1), compilato per la parte di propria competenza al Ministero della Salute (Ufficio VIII della DG SAN) e al Servizio Veterinario ASL competente sulla Ditta italiana di destinazione.

Il Servizio Veterinario ASL competente sulla Ditta italiana di destinazione, compilato il modello di cui sopra per la parte di propria competenza, trasmette la propria decisione all'UVAC territorialmente competente che provvederà al suo inoltro alle competenti autorità dello Stato membro di provenienza, per il tramite della rispettiva Ambasciata in Italia.

Qualora il Servizio Veterinario ASL competente sulla Ditta italiana di destinazione adotti la decisione di accettare la partita, si ritiene necessario condizionare l'accettazione della partita stessa alle prescrizioni sanitarie supplementari riportate all'allegato 2, nel caso l'introduzione riguardi farine di carne e ossa e grasso animale derivati da materiali di categoria 1, e all'allegato 3 per gli analoghi sottoprodotti di categoria 2.

Resta fermo il divieto d'introduzione nel territorio nazionale di materiale specifico a rischio non trasformato proveniente da altri Stati membri dell'Unione Europea, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 16 ottobre 2003 e successive modifiche.

Naturalmente le procedure oggetto della presente nota lasciano immutato l'obbligo a carico dell'operatore primo destinatario materiale delle partite, di adempiere alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e di procedere alla prenotifica di arrivo di ogni partita.

Entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni e P.A. e gli UVAC in indirizzo dovranno fornire a questo Dicastero i dati relativi agli scambi commerciali con l'Unione Europea dei sottoprodotti oggetto della presente nota, riferiti all'anno precedente. In particolare, i dati relativi ai sottoprodotti spediti dall'Italia verso gli altri Stati membri saranno trasmessi dalle Regioni e P.A. all'Ufficio III della DGSAN, mentre i dati relativi ai sottoprodotti introdotti in Italia da altri Stati membri saranno trasmessi dagli UVAC all'Ufficio III della DGSAN e all'Ufficio VIII della DGSA.

Tali dati, distinti per prodotti in entrata ed in uscita, dovranno contenere le seguenti informazioni:

- 1) identificazione dei sottoprodotti oggetto di scambio (*materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, farine di carne e ossa e grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2*);
- 2) per singola tipologia di sottoprodotto di cui sopra:
 - a) numero di partite spedite ed introdotte;
 - b) Stati membri di origine e destinazione delle partite;
 - c) numero di partite rifiutate;
 - d) quantità complessiva annuale, espressa in tonnellate, di sottoprodotti spediti e introdotti;
 - e) destinazione d'uso dei sottoprodotti spediti e introdotti;
 - f) per ciascuna partita rifiutata le motivazioni che hanno comportato il rifiuto.

Si evidenzia, infine, che sono esclusi dalle procedure oggetto della presente nota, dalla prenotifica UVAC e dalla rendicontazione annuale gli scambi intracomunitari dei sottoprodotti sopra considerati, destinati per fini di ricerca o diagnostici, uso espositivo, o impiegati come campioni commerciali.

Si pregano gli organismi in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente nota, al fine di garantire una capillare conoscenza delle disposizioni in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAN
(Dott. Silvio Borrello)

IL DIRETTORE GENERALE DGSA
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

Referenti:

Tiziana Serraino - 0659942816

Email: t.serraino@sanita.it

Gilberto Izzi - 0659946531

Email: g.izzi@sanita.it

AGM

ALLEGATO 1 - segue -

26.2.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/253

PAGINA 1/2

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO
(ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009)**

Nome e indirizzo dello speditore: 	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Nome e indirizzo del richiedente: 	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Nome e indirizzo del destinatario: 	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Sottoprodotti di origine animale: (1) <input type="checkbox"/> Materiale di categoria 1 costituito da: (natura del materiale) <input type="checkbox"/> Materiale di categoria 2 costituito da: (natura del materiale) <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa derivati da materiali di categoria 1 <input type="checkbox"/> Grassi animali derivati da materiali di categoria 1 <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa derivati da materiali di categoria 2 <input type="checkbox"/> Grassi animali derivati da materiali di categoria 2	Impieghi previsti (1) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Combustione <input type="checkbox"/> Applicazione al suolo <input type="checkbox"/> Trasformazione in biogas <input type="checkbox"/> Compostaggio <input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia (2) <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Alimentazione di (3): <input type="checkbox"/> Fabbricazione dei seguenti prodotti derivati (4):

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO
(ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009)**

Se si tratta di farine di carne e ossa e di grassi animali:

Specie di origine:

I materiali sono stati trasformati secondo il metodo seguente ⁽⁵⁾:

.....

Il sottoscritto dichiara che le informazioni di cui sopra sono corrette e veritiere.

.....
(Firma: nome, data e coordinate di contatto: telefono, fax (se del caso), email)

Decisione dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione ⁽⁶⁾:

La spedizione della partita è:

rifiutata

accettata

accettata a condizione che venga applicata ai materiali la sterilizzazione sotto pressione (metodo 1).

accettata a condizione che la spedizione avvenga secondo le modalità seguenti ⁽⁴⁾:

.....
(Data, timbro e firma dell'autorità competente)

Note:

Completare il documento in stampatello maiuscolo.

⁽¹⁾ Barrare la casella corrispondente

⁽²⁾ Se si tratta di alimenti per animali da compagnia fabbricati con materiali di categoria 1 composti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti nella direttiva 98/22/CE, articolo 1, paragrafo 2, lettera d), oppure nella direttiva 98/23/CE, articolo 2, lettera b).

⁽³⁾ Specificare conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

⁽⁴⁾ Specificare

⁽⁵⁾ Indicare uno dei metodi di trasformazione di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato IV, capo III.

⁽⁶⁾ Per l'autorità competente: barrare la casella corrispondente.

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI SANITARIE SUPPLEMENTARI PER L'INTRODUZIONE IN ITALIA DI FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

1. I prodotti animali trasformati di categoria 1 da introdurre nel territorio italiano:
 - a) dovranno essere accompagnati da un documento commerciale conforme al modello stabilito nell'allegato VIII, Capo III del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - b) dovranno essere identificabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo II del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - c) dovranno essere trasportati in veicoli, contenitori od imballaggi che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo I del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - d) non dovranno essere trasportati, sul medesimo veicolo, contemporaneamente a materiali ascrivibili ad altre categorie;
 - e) dovranno essere recapitati direttamente all'impianto di destinazione, riconosciuto o registrato conformemente al Regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. L'Autorità competente dello Stato membro di spedizione dovrà informare, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita inviata.
3. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione informerà, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di origine dell'arrivo di ciascuna partita.
4. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione assicurerà, tramite controlli regolari, che l'impianto di destinazione utilizzi i prodotti animali trasformati di categoria 1, oggetto d'introduzione, esclusivamente per i fini previsti.

ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI SANITARIE SUPPLEMENTARI PER L'INTRODUZIONE IN ITALIA DI FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 2, PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

1. I prodotti animali trasformati di categoria 2 da introdurre nel territorio italiano:
 - a) non contengono e non sono stati preparati a partire da materiali di categoria 1, come definiti al Regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi gli animali o parti di animali colpiti da encefalopatie spongiformi trasmissibili;
 - b) dovranno essere accompagnati da un documento commerciale conforme al modello stabilito nell'allegato VIII, Capo III del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - c) dovranno essere identificabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo II del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - d) dovranno essere trasportati in veicoli, contenitori od imballaggi che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo I del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - e) devono essere recapitati direttamente all'impianto di destinazione, riconosciuto o registrato conformemente al Regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. L'Autorità competente dello Stato membro di spedizione deve informare, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita inviata.
3. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione informerà, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di origine dell'arrivo di ciascuna partita.
4. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione assicurerà, tramite controlli regolari, che l'impianto di destinazione utilizzi i prodotti animali trasformati di categoria 2, oggetto d'introduzione, esclusivamente per i fini previsti.